

Avv. Giuseppe Versace

Patrocinatore in Cassazione

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

giuseppe.versace@pecstudio.it - avv.versacegiuseppe@gmail.com

C.F.: VRSGPP70A02A065C - P.I. 02071240804

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

Per i Docenti

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	DIPLOMA	CLASSE DI C.
ABATE VERONICA	3.5.1987 TAORMINA	BTAVNC87E43L042A	TECICO DEI SERVIZI TURISTICI	B019
ALESSANDRELLI MARIA LAURA	15.05.1995 GAGLIANO DEL CAPO (LE)	LSSMLR95E55D851R	TECNICO ABBIGLIAMENTO DI MODA	B018
BELLA GABRIELLA	13.10.1974 CATANIA	BLLGRL74R53C351R	LAB. DI SCIENZE INF.CHE E TEC. INF.	B016
DELLA CORTE CARMINE	1.11.1974 EBOLI	DLLCMN74S01D390E	PERITO TECNICO IND.LE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	B015
DIPROSSIMO ANGELO	11.11.1972 ST. INGBERT (GERMAN.)	DPRNGL72S11Z112C	GEOMETRA	B014
DI POTO MARIAGRAZIA	29.5.1981 KREFELD	DPTMGR81E69Z112L	ODONTOTECNICO	B006
FRANCO RITA ENZA SALVATRICE	19.5.1966 CATANIA	FRNRNZ66E59C351A	TECNICA FEMMINILE	B018 - B023
ITALIANO MONICA	8.8.1993 MILANO	TLNMNC93M48F205L	SERVIZI COMM.LI E TURISTICI	B019
IUDICI ANTONINO	28.04.1997 PALERMO	DCINNN97D28G273Z	GEOMETRA	B014
IUDICI DAVIDE	18.9.1988 PALERMO	DCIDVD88P18G273P	GEOMETRA	B014
IUDICI STEFANO	12.05.1992 PALERMO	DCISFN92E12G273F	GEOEMTRA	B014
GIUCA VINCENZO	04.05.1974 MODICA	GCIUGN74E04F258S	AGROTECNICO	B011 - B017
MAIO GIACOMO	29.9.1983 MESSINA	MAIGCM83PP29F158H	SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E OSP. ALB.	B019 - B020 - B021
MARRA ALESSANDRO ROCCO	15.8.1982 GAGLIANO DEL CAPO	MRRLSN85M15D851G	TECNICO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	B020
MARRAFFA FABIO	19.12.1979 TARANTO	MRRFBA79T19L049R	TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI	B019 -B021
MASSARO NOURDINE	11.9.1993 ROMA	MSSNDN93P11H501Z	PERITO IND.LE CAPOTECNICO SPEC. CHIMICO	B012
MAUCIERI SEBASTIANO	8.8.1983 RAGUSA	MCRSST83M08H163A	LAB. DI SCIENZE TEC. D. COSTR.	B014
MINNITI PIETRO	8.12.1988 MELITO PORTO SALVO	MNNPTR88T08F112M	TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI	B019
MONTEROSSO DOMENICO	18.10.1984 MELITO PORTO SALVO	MNTDNC84R18F112C	PERITO IND.LE CAPOTECNICO SPEC. CHIMICO	B012
MORRA ANTONIO	7.8.1994 BATTIPAGLIA	MRRNTN94M07A717W	PERITO IND.LE CAPOTECNICO INFORMATICO	B003 -B016
MORRONE ANTONELLA	4.7.1976 COSENZA	MRRNNL76L44D086Y	PERITO IND.LE CAPOTECNICO SPEC. INFORMATICA	B003 -B016
PICONE MARCO	8.01.1983 LENTINI	PCNMRC83A08E532K	LAB. DI SCIENZE DELLE COST.NI	B014
PLATANIA ANDREA	10.7.1964 CATANIA	PLTNDR64L10C351A	PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO SPEC. TELECOM.NI	B015
PAZIENZA LUCIO ANTONIO	11.8.1981 SAN SEVERO	PZNLNT81M11I158N	GEOMETRA	B014
PAZIENZA ROSANGELA	23.8.1967 SAN GIOVANNI ROTONDO	PZNRNG87M63H926L	LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTR. - TRATT. TESTI, DATI E APPLICAZIONE INF.CHE	B014 - A066
SCARDINO DAVIDE BARTOLO	18.4.1988 MESSINA	SCRddb88D18F158M	TECNICO DEI SERVIZI PER ENDOGASTR. E L'OSP. ALB.	B019 - B020 - B021
TORTOMASI FILIPPO DANIELE	21.4.1994 PALERMO	TRTFPP94D21G273X	RAGIONIERE E PERITO COMM.LE E PROGRAMMATORE	B016
VETRONE LUIGI	16.6.1986 CASSINO	VTRLGU86H16C034A	PERITO ELETTRONICHE E TELECOMUNICAZIONE	B015
VITALE FILIPPA MARGHRITA	14.12.1967 SOLINGER (EE)	VTLFPP67T54Z112H	TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO - BIOLOGICO	B012

Tutti rappresentati e difesi come da procura speciale in calce al presente atto dall'**Avv. Giuseppe Versace** (C.F.: VRSGPP70A02A065C), con studio legale in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, elettivamente domiciliati presso **lo Studio Legale dell'Avvocato Giuseppe Versace, sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - Fax 051.4154705 - Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it**

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax

RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in ROMA - 00153 Viale Trastevere n. 76/A (C.F. 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI:

LO REGIO GIUSEPPE, Via Nazionale n. 11 – 84028 SERRE (SA), nonché di tutti gli altri docenti scritti e utilmente collocati nella II^a Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, del personale Docente delle rispettive Province valevoli per il triennio 2017/2020 e, comunque, nei confronti di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nella II^a Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, del personale Docente, delle rispettive Province dell'Ambito Territoriale della Provincia per la quale hanno presentato domanda, sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti.

CONTROINTERESSATI

oooOOOooo

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA N. 07542/2018 EMESSA E PUBBLICATA IN DATA 12.12.2018 DAL T.A.R. DEL LAZIO, SEZ. TERZA BIS, SUL RICORSO RG. 12305/2018, NON NOTIFICATA AI RICORRENTI

oooOOOooo

I ricorrenti proponevano ricorso al TAR Lazio, sez. Roma (iscritto al R.G. N. 12305/2018) con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Versace volto ad ottenere

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, COMUNQUE, CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Ed inserimento con riserva nella II^a Fascia delle Graduatorie di circolo d'Istituto del personale Docente, per il triennio 2017/2020, d'interesse ai sensi dell'art. 56 C.P.A., del:

- **MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI 0001069311-07-2018 di Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 326/2015** avente ad oggetto: **"l'inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 agosto 2018"**, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento nella II^a Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto dei docenti abilitati in quanto muniti di titolo idoneo a ricoprire posti di **Insegnamento Tecnico-Pratico** negli istituti di istruzione secondaria, nonché del **MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U). 0032043. 11-07-2018** nella parte in cui ha consentito la scelta delle Istituzioni Scolastiche del c.d. **"Modello B"** solo tramite la modalità *web* della piattaforma telematica ministeriale **"Istanze online"**, non accessibile ai suddetti docenti per la comunicazione delle scuole prescelte ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto e, quindi, della spettante collocazione in essa;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO

di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche se ignoti, che impediscono ai ricorrenti l'inserimento nella II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, del personale docente, per il triennio 2017/2020.

NONCHE' PER LA CONDANNA

del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella **II^a Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto della Provincia di appartenenza** e della classe di concorso d'interesse con effetti **"definitivi"** e, in subordine, per la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni per equivalente.

oooOOooo

Deduceva (e deduce) in fatto quanto segue:

1. I ricorrenti, meglio identificati in epigrafe, sono docenti precari abilitati all'insegnamento, per le classi di concorso meglio specificate nel capitolo successivo, in virtù del **DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA** e del **DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE, (Insegnanti Tecnico Pratico)**, al termine di regolari corsi quinquennali.
2. I ricorrenti sono inseriti esclusivamente in **III^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto del Personale Docente (G.I.)**, valide esclusivamente per il conferimento di supplenze brevi al 30 giugno, **solo in casi eccezionali**, anche per il conferimento di supplenze lunghe al 31 agosto.
3. L'Amministrazione ha, difatti, sempre negato ai ricorrenti l'accesso alle Graduatorie d'Istituto, per il personale Docente, al fine di essere inseriti in II^a Fascia, in quanto non ha considerato, nel corso di tutti questi anni, il **DIPLOMA DI MATURITA' TECNICA** ed il **DIPLOMA DI MATURITA' PROFESSIONALE** in loro possesso titolo idoneo per l'accesso alle Graduatorie d'Istituto, per il personale Docente.
4. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il **Decreto Ministeriale n. 374 dell'1.06.2017, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020**, ha consentito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnanti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto personale educativo. Tali graduatorie, suddivise in tre fasce, hanno sostituito quelle vigenti, negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2017 al 2020 e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del medesimo Regolamento. La I^a Fascia delle Graduatorie di cui al presente decreto sarà aggiornata a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis del decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25.2.2016 n. 21.
5. I ricorrenti in possesso del **DIPLOMA DI MATURITA' TECNICA** ed il **DIPLOMA DI MATURITA' PROFESSIONALE**, hanno presentato, in occasione del

MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI 0001069311-07-2018 di Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 326/2015 avente ad oggetto: “l’inserimento in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 agosto 2018, domanda cartacea al fine di essere inseriti nella II^ Fascia della Graduatorie d’Istituto, in pregiudizio dei docenti muniti di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 1996.

6. Si tratta delle materie di insegnamento spettanti ad una particolare categoria di docenti, gli **Insegnanti Tecnico Pratici (I.T.P.)**, la cui figura professionale ha subito un’ingiusta penalizzazione a seguito della riforma degli ordinamenti didattici in ragione di una drastica quanto illegittima riduzione delle ore disponibili, come di recente acclarato da codesto Ecc.mo Tribunale (**cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 marzo 2016 n. 3019. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3527/2013**).
7. La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 374 dell’1.6.2017.
8. L’Amministrazione ha, difatti, sempre negato ai ricorrenti l’accesso alla II^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d’Istituto (GI) in quanto non ha considerato, nel corso di tutti questi anni, il **DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA** e il **DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE** in loro possesso, titolo idoneo per l’accesso alla II^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d’Istituto (GI) relative alla Scuola di istruzione Superiore.
9. L’amministrazione non ha, tuttavia, consentito l’iscrizione dei ricorrenti nelle II^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d’Istituto, per il triennio 2014/2020, nonostante gli stessi siano in possesso di titolo abilitante, ovvero di **DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA – DIPLOMA DI MATURITA’ PROFESSIONALE** ex art. 197 del TU 297/1994.
10. Ad ogni modo, al fine di meglio comprendere le censure sollevate nel presente ricorso, occorre preliminarmente ricostruire il quadro giuridico che disciplina l’attività di tali docenti.

oooOOOooo

Il ricorso viene, in particolare, proposto per i seguenti motivi

- ❖ Veniva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Roma ed iscritto al R.G. N. 12305/2018.
- ❖ Visto che la notifica del ricorso ai controinteressati **LO REGIO GIUSEPPE** è andata a buon fine.
- ❖ Che all’esito della Camera di consiglio del 04.12.2018, la Sez. Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Roma ha rigettato il ricorso con Ordinanza.

- ❖ Che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Roma ha rigettato la domanda cautelare sul presupposto (erroneo) in quanto ha ritenuto che in relazione alle censure proposte in ricorso non sussistono le ragioni previste dall'art. 55 c.p.a. per l'accoglimento della domanda cautelare avuto riguardo alla sentenza CDS sez. IV n. 4503/2018 ha sancito che il diploma di ITP non ha valore abilitante e non costituisce pertanto titolo per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento né nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
- ❖ L'Ordinanza gravata deve essere, annullata, con conseguenza accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti, per i seguenti motivi

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Roma nel respingere le richieste dei ricorrenti con Ordinanza, quindi impugnata, ha adottato l'unica motivazione, rilevando che: *“ritenuto che in relazione alle censure proposte in ricorso non sussistono le ragioni previste dall'art. 55 c.p.a. per l'accoglimento della domanda cautelare avuto riguardo alla sentenza CDS sez IV n. 4503/2018 ha sancito che il diploma di ITP non ha valore abilitante e non costituisce pertanto titolo per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento né nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto”.*

DIRITTO

ERRORE DEL GIUDICANTE DI PRIMO GRADO.: ERRONEA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA GRAVATA – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI FONDANTI IL RICORSO INTRODUTTIVO – TRAVISAMENTO ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA.

L'Ordinanza impugnata è illegittima ed erronea, ed andrà pertanto integralmente riformata, per i seguenti motivi che sono stati già proposti in primo grado e che si reiterano:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto frutto di un'erronea applicazione del regime transitorio previsto dalla normativa rubricata, con la quale è stato disciplinato il passaggio al sistema di reclutamento del personale docente basato sull'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure selettive.

Come noto, infatti, l'art. 4, co. 2 bis della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandava ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (SSIS e Laurea in Scienze della formazione primaria), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.s. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi

formativi.

La normativa primaria, inoltre, riconosceva la perdurante validità legale di tali titoli di studio, che nel regime precedente consentivano l'accesso al reclutamento ordinario ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, sino all'effettivo completamento dei cicli di specializzazione per l'insegnamento.

In tal senso, la normativa di settore è chiara ed inequivoca.

L'art. 400, co. 12 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, testualmente dispone che **“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti”**.

In senso coerente, **l'art. 402, co. 1 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297** prevede che **“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o ((presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida,)) per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito ((con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento)) della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore”**.

Come rilevato in fatto, il Ministero resistente non ha mai attivato percorsi abilitativi ordinari per le classi di **concorso tecnico-pratiche**, sicché deve ritenersi non ancora integrato il presupposto per l'applicazione del regime di abilitazione obbligatoria.

Del resto, non può omettersi di rilevare che nella precedente tornata concorsuale gli insegnanti tecnico-pratici erano stati ammessi a partecipare se in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 Allegato “C”, ossia il diploma di istruzione superiore, coerentemente con il vigente regime transitorio.

Ed infatti, l'art. 2, co. 4 del d.D.G. del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012) espressamente disponeva che **“Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39”** tuttavia, i posti banditi erano relativi soltanto ad un'unica classe concorsuale (C430), mentre per le altre si attendeva il concorso sin dal 1999!

La censurata preclusione inserita nei bandi impugnati, pertanto, si rivela irragionevole e contraddittoria, impedendo di effettuare la domanda di II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto dei rispettivi Ambiti Territoriali di appartenenza.

Ed infatti, il regime transitorio delineato dalla disciplina di settore (artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341; artt. 400, co. 12 e 402 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; art. 1, co. 8 della L. 3 agosto 1998 n. 315; artt. 1 ss. del D.I. 24 novembre 1998, n. 460) non può dirsi abbia esaurito i propri

effetti in ragione di una duplice circostanza:

a) la tornata concorsuale del 2012 era stata indetta solo per una classe di concorso e per un numero limitatissimo di posti disponibili, sicché non poteva considerarsi quale primo concorso utile ai sensi del D.I. 24 novembre 1998 n. 460;

b) le procedure abilitative ordinarie non sono mai state istituite dall'Amministrazione resistente, che quindi non ha realmente offerto agli insegnanti tecnico pratici l'opportunità di conseguire il titolo in questione.

ECESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

I provvedimenti impugnati, laddove prevedono quale requisito di ammissione il possesso di abilitazione all'insegnamento, sono illegittimi siccome chiaramente irragionevoli ed illogici, dal momento che da oltre un decennio non sono stati attivati corsi ordinari di abilitazione, che avrebbero invece dovuto avere cadenza almeno annuale.

In tal senso, appare gravemente contraddittorio imporre un titolo che, tuttavia, la stessa Amministrazione non ha reso possibile conseguire, determinando una evidente restrizione dei docenti a poter inoltrare la domanda per essere inseriti nella II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020.

Orbene, per identità di ratio, nella vicenda in esame ben si attagliano le valutazioni espresse dal giudice amministrativo con riferimento all'ultima tornata concorsuale, laddove è stato ritenuto illegittimo il bando concorsuale nella parte in cui non consentiva l'accesso a quei candidati che si erano laureati successivamente alla soppressione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e prima dell'attivazione dei Tirocini formativi attivi (TFA).

Al riguardo, infatti, a seguito di un'analitica disamina della disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente ed ai requisiti di accesso alla carriera in questione, era stato evidenziato che ***“(...) la disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto qui rileva, si limita a riprodurre testualmente (salvo alcuni adattamenti marginali non incidenti sulla sostanza della disciplina) l'art. 2 del d.m. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131, ed entrato in vigore il 22 giugno 1999); - tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva; - appare, invece, evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio; - ne consegue che l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo (...) in conseguenza della sospensione delle SSIS, in virtù di espressa previsione legislativa a***

partire dall'anno accademico 2008-2009, e della loro sostituzione, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, con i TFA, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, l'impugnata previsione della lex specialis ha, di fatto, impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente ai più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, ai quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante, non avendo gli stessi, a causa della sospensione legislativa delle SISS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre; - in altri termini, nello spazio temporale che va dall'anno accademico 2008-2009 all'anno accademico 2011-2012, chi era in possesso di titolo di laurea, o stava per conseguirlo, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento né attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente, di partecipare al concorso di cui è controversia; (...) Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della lex specialis si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento”¹.

Le motivazioni espresse in tali decisioni possono senz'altro essere estese alla presente vicenda, tenuto conto che anche in tal caso ai candidati è stata impedita la possibilità di acquisire il titolo abilitativo e quindi di essere in possesso del requisito di ammissione alla procedura concorsuale a causa della mancata attivazione dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento.

ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARzialità E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Come rilevato, il **Consiglio Nazionale di Pubblica Istruzione**, nel **parere prot. n. 922 del 28 gennaio 2016**, aveva espresso un motivato rilievo critico avverso la decisione di non consentire l'accesso alla procedura concorsuale a tutti gli **Insegnanti Tecnico-Pratici**, indipendentemente dal possesso dell'abilitazione all'insegnamento, in ragione proprio della mancata attivazione dei corsi abilitativi.

In particolare, al punto 7 veniva evidenziato che **“Il numero dei docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, come già esplicitato in premessa, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione a numerosi anni di servizio prestato”**.

Il Ministero resistente, invece, si discosta da tale parere – sostanzialmente negativo – senza offrire alcun seppur minimo principio di motivazione. Sul punto, con un orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, è stato evidenziato che **“Ove nel corso di un procedimento l'autorità amministrativa decidente richieda un parere ad un organo tecnico, sia esso un**

¹ Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105. In termini, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 novembre 2014 n. 11697.

parere facoltativo o obbligatorio, qualora intenda dissentire e discostarsi dalla valutazione formulata dall'organo consultivo ed espressa nel parere, deve esternare una congrua ed adeguata motivazione che faccia luce sulle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere il giudizio dell'organo consultivo, conseguendone, in difetto, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo" ².

Ma vi è di più!

Il Ministero resistente non tiene neanche nella debita considerazione la circostanza che in merito era pendente un procedimento in autotutela a seguito di ricorso gerarchico finalizzato proprio al riconoscimento della natura abilitante del titolo di studio posseduto dagli insegnanti tecnico pratici ai sensi della direttiva 2005/36/CE, anche alla luce dei pareri favorevoli rilasciati da importanti organi dell'Unione Europea.

Senza attendere le conclusioni di detto procedimento, si preclude ingiustamente la partecipazione al rinnovo e/o nuova domanda per essere inseriti nella II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto del personale Docente, per il triennio 2017/2020 dei ricorrenti, così comprimendo irragionevolmente la platea dei candidati, in patente spregio del favor participationis cui si devono necessariamente conformare le procedure di partecipazione a detta domanda.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE.
--

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

Come rilevato in fatto, l'anomala gestione organizzativa delle classi concorsuali tecnico-pratiche da parte del Ministero resistente ha fatto sì che si determinasse la formazione di un ingente fenomeno di precariato, dal momento che il reclutamento ordinario è sostanzialmente **"congelato"** da anni a seguito dell'immissione in ruolo di pressoché tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Ne è derivato che, allo stato, le esigenze di organico sono coperte con contratti di supplenza conferiti tramite graduatorie di istituto. Da ultimo, invero, le chance lavorative si sono fortemente ridotte a seguito della drastica (ed illegittima) diminuzione delle ore previste nei riformati ordinamenti didattici.

Ciò non di meno, i ricorrenti hanno potuto comunque maturare una importante anzianità di servizio, prestando attività di docenza con riferimento proprio agli insegnamenti di cui ai bandi impugnati. In modo contraddittorio ed illogico, quindi, il Ministero resistente finisce con il privarsi proprio di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente dispersa, benché l'ordinamento comunitario

² Cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 febbraio 2012, n. 478; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 403.

la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.

I provvedimenti sono illegittimi nella parte in cui non consentono ai ricorrenti l'invio della domanda di aggiornamento e/o nuova domanda per essere inseriti nella II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, del personale Docente relative al triennio 2017/2020, anche in favore di tutti i soggetti comunque idonei allo svolgimento delle funzioni di insegnamento.

Come noto, infatti, l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. del 30 gennaio 1998 n. 39, del 9 febbraio 2005, n. 22 e del 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

A conferma di tale assunto, si consideri poi che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettera C del D.M. del 22 maggio 2014 n. 353, anche l'art. 2, del D.M. n. 374/2017, questi stessi titoli di studio consentono l'iscrizione nella III^a Fascia delle graduatorie di istituto con conseguente possibilità di attribuzione di incarichi di supplenza per brevi periodi.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni de quibus, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione a prendere parte alle operazioni ordinarie di reclutamento al fine di poter stabilizzare la posizione lavorativa. Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali **“qualifiche professionali”** secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle **Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, RECEPITE** dal Legislatore nazionale con **D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15**, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (**SSIS prima e TFA o PAS poi**) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento (invero irragionevolmente, come si vedrà). Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù

di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio **(quindi in possesso di idonea qualifica professionale)**, nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell'ordinamento comunitario.

La validità e fondatezza delle suesposte conclusioni, peraltro, non appaiono inficiate neanche dalla recente riforma dettata dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola) e dai conseguenti decreti attuativi.

Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 1, co. 107 della L. n. 107/2015 fa espressamente salvi i titoli di studio sinora conseguiti per l'iscrizione nelle graduatorie di II^a e III^a fascia, subordinando l'inserimento all'acquisizione dell'abilitazione soltanto a decorrere dall'a.s. 2016/2017 e assicurando così ultrattività al regime giuridico dei suddetti titoli. Di talché, a contrario, la norma in parola conferma la piena validità dei titoli in questione ai fini dell'espletamento dell'attività di docenza.

Ma vi è di più.

Ad ulteriore riprova della circostanza che l'abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l'art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che **“Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”**.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l'abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione de qua, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti.

Ne deriva che, secondo l'ordinamento nazionale attualmente vigente, la qualifica professionale coincide con il percorso formativo seguito, a nulla rilevando l'abilitazione ai fini dell'accesso alla

professione.

Del resto, si consideri che con plurime pronunce del giudice ordinario, è stato accertato il diritto dei candidati di recente abilitati con i TFA e/o PAS, al pari di quelli abilitati con le SSIS, di iscriversi nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) finalizzate all'immissione in ruolo per scorrimento ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297: tali candidati, pertanto, vengono a beneficiare di entrambi i canali di reclutamento attualmente vigenti, ad ulteriore riprova che le procedure amministrative non sono dirette all'acquisizione delle qualifiche professionali, quanto piuttosto rappresentano uno strumento di immissione in ruolo.

In data **24.07.2017** il **Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez. Sesta) con l'Ordinanza n. 3131/2017**, ha precisato che "i soggetti abilitati con i P.A.S., devono essere inseriti "con riserva" nelle Graduatorie ad Esaurimento, a partire dall'anno scolastico 2016/2017". ³

In data **24.07.2017** il **Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez. Sesta) con l'Ordinanza n. 3132/2017**, ha precisato che "i soggetti abilitati con i T.F.A., devono essere inseriti "con riserva" nelle Graduatorie ad Esaurimento, a partire dall'anno scolastico 2016/2017". ⁴

In data **25.07.2017** il **Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez. Sesta) con l'Ordinanza n. 3138/2017**, ha precisato che "i soggetti abilitati con i T.F.A., devono essere inseriti "con riserva" nelle Graduatorie ad Esaurimento, a partire dall'anno scolastico 2016/2017". ⁵

Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dal canale di reclutamento ordinario i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La censurata scelta di circoscrivere la partecipazione alla II^a Fascia d'Istituto ai soli candidati abilitati si presenta inficiata da manifesti vizi di illogicità ed irragionevolezza.

Come evidente, a seguito della riforma delle classi concorsuali dettata dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, mediante accorpamento e/o fusione delle precedenti, non sono ancora stati attivati i corrispondenti percorsi abilitativi, sicché – coerentemente con l'insegnamento giurisprudenziale affermatosi con riferimento alla precedente tornata concorsuale – le limitazioni alla partecipazione dei candidati muniti dei titoli di studio validi per l'accesso alle corrispondenti classi concorsuali sono manifestamente inique, non essendo stato loro consentito di conseguire il requisito soggettivo richiesto dalla lex specialis.

Ma vi è di più!

Al fine di coprire le nuove esigenze di organico il predetto regolamento ministeriale (art. 3) consente espressamente ai docenti muniti di abilitazione nelle precedenti classi concorsuali di ottenere incarichi e di accedere alla partecipazione al reclutamento con riferimento a tutti gli insegnamenti

³ Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez. Sesta) con l'Ordinanza n. 3131/2017 del 24.07.2017.

⁴ Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez. Sesta) con l'Ordinanza n. 3132/2017 del 24.07.2017.

⁵ Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sez. Sesta) con l'Ordinanza n. 3138/2017 del 24.07.2017.

afferenti alle nuove e riformate classi concorsuali in cui esse sono confluite.

In tal senso, si viene a determinare un'estensione automatica della vecchia abilitazione anche a materie per le quali il candidato è sprovvisto di valido titolo, dal momento che a seguito dell'opera di razionalizzazione le nuove classi concorsuali hanno un ambito applicativo estremamente più ampio.

Ne deriva che la precedente specializzazione opera ipso facto su un novero ampio di insegnamenti, indipendentemente da qualsiasi accertamento circa le capacità e competenze specifiche e, finanche, dal possesso dei titoli di studio che davano diritto all'accesso alle rispettive classi concorsuali, oggetto di accorpamento.

In altri e più chiari termini, il candidato che è munito dei titoli di studio previsti dai D.M. n. 39/1998 e 22/2005 (ora confluiti nel d.P.R. n. 19/2016) è escluso dalla II^a Fascia d'Istituto solo perché sprovvisto di abilitazione all'insegnamento, mentre tale possibilità è concessa ad altro docente che vi partecipa in virtù di un'abilitazione conseguita con riferimento a materie diverse ma che oggi vengono a rientrare nella nuova classe concorsuale.

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

I decreti impugnati sono censurabili anche nella parte in cui prevedono, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, del **“Modello B”** la procedura sul portale internet **“Polis”** del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai candidati in possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, dal momento che la piattaforma informatica non consente la registrazione di quei docenti che sono muniti di diverso titolo abilitativo, illegittimamente non preso in considerazione dal Ministero resistente.

Di talché gli odierni ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la Diffida – Domanda di partecipazione per essere inserito nella II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, triennio 2017/2020, per le Province di appartenenza in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal **D.M. n. 374/2017** (Cfr. doc. 2). Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di aggiornamento e/o nuove inclusione ed il Modello B possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato **“legificato”** in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso D.P.R., tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai commi 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9.05.1994, n. 487. Ora, appare evidente che il D.M. n. 374/2017 oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone **“Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.**

I successivi commi stabiliscono che:

«2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.»

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa determina la possibilità di presentare le domande di aggiornamento non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

GIURISPRUDENZA DI MERITO ED AMINISTRATIVA
--

Negli ultimi anni si è venuta a sviluppare una considerevole attività giurisprudenziale in relazione alla capacità abilitante del **Diploma di Maturità Tecnica** e del **Diploma di Maturità Professionale** degli **I.T.P.** ed alla necessità di individuare che - a causa di errate disposizioni legislative e/o di scarso interesse per le problematiche della scuola da parte degli organi amministrativi e legislativi - possono crearsi ulteriori situazioni di disparità di trattamento, lesive dei principi costituzionali quali quello di uguaglianza e quello di buon andamento della pubblica amministrazione.

È noto che negli Istituti di Istruzione Superiore ad indirizzo Tecnico e Professionale, tra gli altri docenti, è spesso presente tale figura professionale, il cui titolo di accesso è il diploma di maturità tecnica e maturità professionale ed è l'**I.T.P.**

L'insegnante Tecnico Pratico è un docente con competenze tecnico-pratiche al quale è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori. Tali attività,

si svolgono talvolta con l'insegnamento autonomo, talvolta con la compresenza di un insegnante **"tecnico"** della disciplina.

L'insegnante Tecnico Pratico rappresenta da anni un insostituibile anello di congiunzione tra l'insegnamento degli aspetti tecnici di una disciplina e la necessità che la stessa sia compresa e capita dagli allievi al punto da saperla applicare nella pratica professionale.

Essi sono già da tempo equiparati per dignità e per parità di voto ai docenti laureati, infatti costoro sono riconosciuti giuridicamente ed economicamente docente dal D. Lgs n. 1277 del 1948 pubblicata nella G.U. del 6.11. 1948 n. 259.

Svolgono le mansioni di docenti sia con insegnamento autonomo, in alcune materie insegnate negli Istituti Professionali, sia in compresenza.

Negli esami di stato possono far parte della commissione alla pari di tutti gli altri docenti, rappresentando in piena autonomia e con piena legittimità di voto le materie di insegnamento.

L.I.T.P. opera in collaborazione e mai in subordine gerarchico funzionale, con il docente tecnico, condividendo, insieme, strumenti e criteri obiettivi, sia didattici che valutativi.

L.I.T.P. è un profilo appartenente al ruolo docente e non va confuso con la figura dell'assistente di cattedra, soppressa fin dall'anno 1999, con quella dell'assistente tecnico, appartenente al ruolo A.T.A., ausiliari, tecnici, amministrativi, che sono pure presenti nei laboratori, ma con funzioni differenti.

Il compito degli **I.T.P.** è l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione di tutte le attività di insegnamento che attengono l'aria del saper fare e del saper agire, mentre le mansioni del personale A.T.A., con un profilo di assistente tecnico di laboratorio, sono sostanzialmente quella di provvedere alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, come quelle di provvedere al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendone la funzionalità e la provvigione periodica.

L'obiettivo è di considerare abilitati i diplomati tecnici alla stregua dei diplomati magistrali.

A tal proposito si fa presente che i diplomi dell'I.T.P. costituiscono titolo di accesso nella tabella C, ma attualmente non sono considerati abilitanti dalla normativa italiana.

Tuttavia, potrebbero esserlo attraverso l'applicazione della normativa europea in base alla **Direttiva Europea 2005/36/CE** e dalla **normativa italiana di recepimento del Decreto Legislativo n. 206/2007**. Infatti, dalle norme di diritto comunitario e dalla recente giurisprudenza italiana, si sta avviando un cambiamento di direzione rispetto alla chiusura politica-amministrativa perpetrata per decenni nei confronti di una categoria di docenti che, pur lavorando per anni attraverso una reiterazione dei contratti a tempo determinato, non sono fino ad oggi mai stati considerati abilitati, pur avendo titoli di accesso e qualifiche di **"valore abilitante"**.

A tal proposito si richiama la seguente giurisprudenza favorevole:

- ❖ **Tribunale di Pistoia – Sez. Lavoro – Ordinanza di Accoglimento totale del 23.06.2016.**
- ❖ **Tribunale di Pordenone – sez. Lavoro – Dott. Angelo Riccio Cobucci, sentenza n. 184/2016 del 6.12.2016.**
- ❖ **Consiglio di Stato Ordinanza n. 4625/2016 del 5.08.2016.**
- ❖ **T.A.R. Lazio, Sez. III^a Bis, con Decreto n. 5782/2016 del 27.09.2016.**
- ❖ **Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4881/2016 del 28.10.2016.**
- ❖ **T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, con l'Ordinanza n. 7298/2016 del 18.11.2016.**
- ❖ **Consiglio di stato, in Sede Giurisdizionale – sez. VI - Ordinanza n. 1275/2017 del**

27.03.2017.

In **relazione all'inserimento in seconda fascia d'istituto degli ITP**, a seguito dell'impugnativa del D.M. n. 374/2017, il Giudice Amministrativo si è già pronunciato; infatti, il **Decreto Presidenziale n. 3683/2017 del 17.07.2017, Presidente Riccardo Savoia, del Tar Lazio – Sez. Terza Bis**, ha accolto la domanda urgente e per l'effetto ha ordinato l'iscrizione con riserva della ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto; **il Decreto Presidenziale n. 4111/2017 dell'8.8.2017, Presidente Antonino Savo Amodio, del Tar Lazio – Sez. Terza Bis**, ha accolto la domanda proposta dal Docente con la classe di concorso A066 o A041, emettendo decreto urgente e fissando la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13.09.2017. In data **14.09.2017 il Tar Lazio – Sez. Terza Bis, con Ordinanza Cautelare n. 4655/2017**, ha confermato il decreto Presidenziale, sospendendo il decreto Ministeriale n. 374/2017 dell'1.6.2017, rinviando per la trattazione del merito all'udienza dell'11.07.2018.

La **Sentenza n. 9234/2017 del 7/8/2017, il Tar Lazio, sez. terza Bis** ha stabilito che un “docente ITP che assume di essere “proveniente da due classi di concorso che per effetto del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 sono oggi confluite nelle classi di concorso B-19 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera) e A-66 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica)” - censura la mancata possibilità di iscriversi nella II^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art.2 del D.M. n. 372/2017 in epigrafe impugnato. In particolare, la ricorrente — argomentando che la propria posizione sarebbe caratterizzata da alcune specificità relative alla classe di concorso di provenienza (afferente a un insegnamento c.d. tecnico- pratico, con riferimento al quale “era impossibile per la ricorrente conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo, richiesto ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie in questione”) - contesta la legittimità dell'art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l'iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello - D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017). Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la ricorrente, si trovavano nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo. Premesso che il caso in esame attiene all'inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto — fattispecie ben diversa da quella relativa all'inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo di censura. La ricorrente, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti - e docente diplomata ITP per aver conseguito Diploma di istruzione professionale di “tecnico dei servizi turistici” presso l'IPSA- IPSSIAR di Enna in data 7.07.2005 (all.7 fascicolo informatico) nonché il Diploma di qualifica professionale per “servizi di ricevimento” conseguito ad Enna in data 30.09.2011 (all.8 fascicolo informatico). Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP — purché rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/ 1998 — ai sensi dell'art.2 del medesimo D.M. n.39/ 1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/ pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all'insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) nè di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto. Nel caso specifico, il diploma tecnico pratico di operatore turistico posseduto dalla ricorrente prima della modifica operata con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 le consentiva l'insegnamento per le classi C-52 (limitatamente agli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione e per la) classe A-57, negli istituti professionali genericamente indicati, per l'insegnamento della materia di Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di economia d'azienda.) Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n. 03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale — e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All. C al D.M. n.39/98. L'art 3, co. 2, D.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al D.P.R. n. 19/2016. Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito il Diploma ITP con riferimento a classi

di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All. C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del D.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione. Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge".⁶

La **Sentenza n. 9582/2017 del 5/9/2017, il Tar Lazio, sez. terza Bis**, ha statuito che "I ricorrenti sono docenti ITP che assumono di essere provenienti dalle classi di concorso ex C-460, C-480, C-490 che per effetto del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 sono oggi confluite nella classe di concorso B-22 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali)". Con il ricorso in epigrafe i predetti deducono l'illegittimità dell'art.2 del D.M. n.374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati, senza considerare la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come i ricorrenti, si sono trovati nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo. Premesso che il caso in esame attiene all'inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all'inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento- il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del secondo motivo di censura. I ricorrenti, infatti, come comprovato dalla documentazione in atti – sono docenti diplomati ITP per aver conseguito i titoli dettagliatamente indicati agli atti di causa, ed allegati come documenti informatici nel fascicolo di causa. Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purché rientrante nell'elenco di cui all'Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell'art.2 del D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento": non vi era quindi alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l'a.s. 2014-2015 tre anni di servizio). Il possesso di uno specifico titolo abilitativo è da ritenersi necessario, invece, anche per il diplomato ITP che intendesse svolgere l'insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto. Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All. C al D.M. n.39/98. L'art 3, co. 2, D.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che "il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento", il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al D.P.R. n. 19/2016. Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All. C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del D.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione. Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge".⁷

Anche con la recentissima **Ordinanza cautelare n. 4880/2017 del 15/9/2017, il Tar Lazio – sez. Terza Bis**, ha accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato (**D.M. N. 400/2017**) con la seguente motivazione "Visti i precedenti cautelari della Sezione nn. 4689/2017, 4698/2017, 4703/2017, 4742/2017 del 13 settembre 2017; Ritenuto che - nelle more dell'attuazione del percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, tracciato dal d.lgs. n. 59/2017 - sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare alla luce della sentenza n. 9234/2017 nonché della nota del MIUR di cui al prot. n. 35937 del 17.8.2017, con la quale gli Uffici Scolastici Regionali sono stati invitati a conformarsi al principio ivi espresso, previa tuttavia la valutazione caso per caso circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto: a) sospende in parte qua l'esecutività del provvedimento impugnato; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 luglio 2018, ore di rito. Compensa le spese della presente fase cautelare".

Il Tar ha confermato il proprio orientamento pronunciando con identico contenuto la **Sentenza n. 10379 del 16.10.2017**

⁶ Tar Lazio, Sez. terza Bis, Sentenza n. 9234/2017 del 7/8/2017

⁷ Tar Lazio – Sez. terza bis, Sentenza n. 9582/2017 del 5.9.2017

e n. 10789/2017 del 27/10/2017, statuendo che “...Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All. C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998...”.

Si chiede l'inserimento in seconda fascia d'istituto dei Docenti I.T.P., anche alla luce delle recentissime pronunce del Consiglio di Stato, che dopo la Sentenza n. **4503/2018 (C.d. CANUTO)**, che ha considerato gli I.T.P. non abilitati e non avendo diritto di stare in seconda fascia d'istituto, ha riportato gli I.T.P., in terza fascia d'Istituto; in data **5.9.2018, il Consiglio di stato, Sez. Sesta, con Ordinanza n. 4172/2018 relativa al ricorso n. 5753/2018**, ha cambiato orientamento “considerato che, nella specie, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo all'inserimento degli appellanti nella II^ fascia di circolo ed istituto, diritto che deriva direttamente dall'annullamento del D.M. n. 347 del 01.06.2017, richiesto dagli appellanti con il ricorso in primo grado e disposto dal primo giudice, dal momento che “nel caso in cui oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo al soddisfacimento della pretesa del docente ... all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, risultando proposto in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo autoritativo” (cfr. Cons. Stato n. 2034/2018); Considerato il pregiudizio e grave ed irreparabile al quale gli appellanti si vedono esposti nelle more della decisione di merito; Considerato che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase cautelare tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero 5753/2018) e, per l'effetto, **ammette con riserva gli appellanti alla II^ fascia delle graduatorie di circolo ed istituto**, previa verifica, caso per caso, degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa, diversi da quello oggetto della pronuncia di annullamento, con la specificazione che l'inserimento con riserva medesimo non preclude la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato”.

Con recentissima **Ordinanza n. 4798/2018 del 28.09.2018, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, la Sez. Sesta**, ha accolto la tesi dei **Docenti (A066)** inserendoli in Seconda Fascia d'istituto in quanto ha Considerato che, ad un primo esame, sussiste evidente il lamentato danno, in quanto, a parte il valore abilitante dei diplomi ITP nel regime transitorio ex DPR 323/1998 (che è venuto a scadere solo il 1° settembre u.s.), nella specie s'appalesa arbitraria la limitazione di ammettere alla II fascia delle graduatoria d'istituto i soli soggetti che han proposto l'impugnazione contro il DM 1° giugno 2017 n. 374, essendo gli appellanti transitati *ope legis* nella nuova classificazione delle classi di concorso in forza d'un atto fonte generale diverso dal citato DM, il quale è servito soltanto a regolare gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l'istanza cautelare (ricorso NRG: 6809/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. La trattazione della causa sarà fissata dal Presidente della Sezione nel I trimestre del 2019.

Alla luce della recente Giurisprudenza venutasi a formare sulla capacità abilitante del **Diploma di Maturità Tecnica e Maturità Professionale** degli **Insegnanti Tecnico Pratico (I.T.P.)**, e dalla necessità di individuare che - a causa di errate disposizioni legislative e/o di scarso interesse per le problematiche della scuola da parte degli organi amministrativi e legislativi - possono crearsi ulteriore situazione di disparità di trattamento, lesive dei principi costituzionali qual è quello di uguaglianza e quello di buon andamento della pubblica amministrazione.

È noto che negli **Istituti di Istruzione Superiore** ad indirizzo **Tecnico e Professionale**, tra gli altri docenti, è spesso presente tale figura professionale, il cui titolo di accesso è il diploma di maturità tecnica e maturità professionale è l'**Insegnante Tecnico Pratico**.

L'**insegnante Tecnico Pratico** è un docente con competenze **tecnico-pratiche** al quale è affidata la responsabilità in piena autonomia delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori. Tali attività, si svolgono talvolta con l'insegnamento autonomo, talvolta con la compresenza di un insegnante "tecnico" della disciplina.

L'**Insegnante Tecnico Pratico** rappresenta da anni un insostituibile anello di congiunzione tra l'insegnamento degli aspetti tecnici di una disciplina e la necessità che la stessa sia compresa e capita degli allievi al punto da saperla applicare nella pratica professionale.

Essi sono già da tempo equiparati per dignità e per parità di voto ai docenti laureati, infatti costoro sono riconosciuti giuridicamente economicamente docente dal decreto legislativo n. 1277 del 1948 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1948 numero 259.

Svolgono le mansioni di docenti sia con insegnamento autonomo, in alcune materie insegnate negli Istituti Professionali, sia in compresenza.

Negli esami di stato possono far parte della commissione alla pari di tutti gli altri docenti, rappresentando in piena autonomia e con piena legittimità di voto le materie di insegnamento.

L'**I.T.P.** opera in collaborazione e mai in subordine gerarchico funzionale, con il docente tecnico, condividendo, insieme, strumenti e criteri obiettivi, sia didattici che valutativi.

L'**I.T.P.** è un profilo appartenente al ruolo docente e non va confuso con la figura dell'assistente di cattedra, soppressa fin dall'anno 1999, con quella dell'assistente tecnico, appartenente al ruolo A.T.A., ausiliari, tecnici, amministrativi, che sono pure presenti nei laboratori, ma con funzioni differenti.

Il compito degli **I.T.P.** è l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione di tutte le attività di insegnamento che attengono l'aria del saper fare e del saper agire, mentre le mansioni del personale A.T.A., con un profilo di **ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO**, sono sostanzialmente quella di provvedere alla preparazione del materiale e degli strumenti per la esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, come quelle di provvedere al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendone la funzionalità e la provvigione periodica.

L'obiettivo è di considerare abilitati i diplomati tecnici e professionali alla stregua dei diplomati magistrali.

A tal proposito si fa presente che i diplomi dell'I.T.P. costituiscono titolo di accesso nella tabella C, delle III^a Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto ma attualmente non sono considerati abilitati dalla normativa italiana.

Tuttavia, potrebbero esserlo attraverso l'applicazione della normativa europea in base alla **Direttiva Europea 2005/36/CE** e dalla **normativa italiana di recepimento del Decreto Legislativo n. 206/2007**. Infatti dalle norme di diritto comunitario e dalla recente giurisprudenza italiana, si sta avviando un cambiamento di direzione rispetto, alla chiusura politica-amministrativa perpetrata per decenni nei confronti di una categoria di docenti che pur lavorando per anni attraverso una reiterazione dei contratti a tempo determinato, non sono fino ad oggi mai stati considerati abilitati, pur avendo titoli di accesso e qualifiche di **"valore abilitante"**.

Inoltre molti di essi possono vantare esperienze pluriennali di insegnamento che a prescindere dal titolo o dalla qualifica, **superati tre anni di attività professionale**, tale esperienze viene considerata di valore abilitante, così come ribadito dalla normativa comunitaria.

Tutto questo è ampiamente supportato dal fatto che per i Docenti I.T.P. non sono mai state attivate P.S.A., T.F.A. o percorsi di SISS né altre tipologie di percorsi di abilitazione annuale, in rari periodi e addirittura con cadenza decennale sono state istituite abilitazioni per i docenti I.T.P. e con decreti ad hoc, **ma solo perché aveva maturato almeno 360 giorni di servizio**, discriminando inevitabilmente un'ampia platea di docenti che pur avendo il titolo di accesso, ma non avendo i requisiti dei 360 giorni prima e di tre anni di servizio poi, come richiesta attualmente dai P.A.S., non potranno mai accedere all'abilitazione con grave discriminazione per l'accesso al pubblico impiego.

Si evidenzia che anche le norme danno importanza e rilievo alla figura di questi soggetti, **"Gli Insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per la valutazione periodica e finale relative alle materie in cui l'insegnamento è svolto in compresenza, sono autonomamente formulate, per la rispettiva competenza didattica, dal singolo docente sentito l'altra insegnante. Il voto unico viene assegnato al consiglio sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio fornito dai due docenti interessati"** (Art. 5 comma 1/bis T.U.).

Così la Circolare Ministeriale n. 28 del 2000 **"... L'azione dei due docenti compresenti - quello di materie teoriche e quelle di materie pratiche - deve importarsi ed esprimersi sinergicamente, sì da concretizzarsi nell'effettiva conoscenza attraverso l'individuazione congiunta degli obiettivi, un'armonica e coerente definizione dei reciproci ambiti di attività, una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi ..."**⁸.

La normativa prevede inoltre la competenza dell'istruzione tecnica e quella professionale, il D.M. del 15 febbraio 1993, con gli articoli 4 e 5 disciplina gli orari dei docenti tecnici e degli insegnanti tecnico pratici.

Inoltre ai sensi dell'art. 5, della legge n. 124 del 1999, viene riconosciuta al profilo dell'insegnante tecnico pratico, piena autonomia e completa priorità di voto sia in sede di valutazione sia in sede di scrutinio, dotando lo stesso di registro personale, al pari degli altri docenti.

Al profilo dell'insegnante tecnico pratico viene affidata la responsabilità di conduzione dell'attività di laboratorio nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dapprima in piena autonomia e successivamente, in compresenza riconoscendogli, giuridicamente ed economicamente,

⁸ Circolare Ministeriale n. 28/2000.

il ruolo della dignità di docente.

Attività scolastiche cosiddette **“tecnico-pratiche”**, ancorché in compresenza, si svolgono nei laboratori alla presenza di un assistente tecnico di laboratorio, non apparentemente al profilo di docente, ma personale A.T.A. (ausiliari, tecnici, amministrativi), al quale spetta provvedere alla preparazione del materiale degli strumenti, dell'esperienze didattiche per le esercitazioni pratiche. La conduzione dell'attività didattica è esclusiva competenza dell'Insegnante Tecnico Pratico (I.T.P.) nella sua funzione nel ruolo di docente, il profilo di insegnante tecnico pratico opera in sinergia, non in subordine, né gerarchico né funzionale, con il docente tecnico condividendo con questo strumenti, criteri di ed obiettivi sia didattici che valutativi.

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPERATIVO DELL'AMMISSIONE IN II^ FASCIA DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO, PER IL PERSONALE DOCENTE, TRIENNIO 2017/2020 CUI SEGUE L'EFFETTO CONFERMATIVO DELLA RIMOZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE IN DETTE GRADUATORIE E SOLO SUBORDINATAMENTE CON LA FORMULA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA.

Si è già chiarito che attraverso un'interpretazione della normativa in materia che si possa ottenere l'immediata ammissione in II^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020, per mezzo della declaratoria di **ANNULLAMENTO**, in parte qua, dei Decreti Ministeriali impugnati perchè emessi in violazione di giudicato nonchè in contrasto con la norma stessa.

Diversamente opinando non v'è dubbio che il Ministero sia gravemente responsabile di tale scellerata scelta che ha, non ci sembra di esagerare, segnato le vite di oltre 100.000 insegnanti.

Anche ai sensi dell'**art. 34 comma terzo del C.p.a.**, a tenore della quale **<<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>**, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero G.A.E., apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dalla II^ Fascia delle dette Graduatorie sin dalla loro istituzione), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di essere ivi inserita ed aspirare alla stabilizzazione), nonchè l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità.⁹

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, i ricorrenti sono stati illegittimamente privata della possibilità di iscriversi in II^ Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020, nelle rispettive Province di appartenenza, subendo di conseguenza i relativi danni.

L'esclusione della validità del **Diploma di Maturità Tecnica e di Maturità Professionale**, peraltro, è la conseguenza diretta dell'illegittimità delle scelte subite da tali insegnanti per mano del M.I.U.R. Gli stessi, infatti, non avrebbero dovuto compiere alcuna attività che rappresentava una vera e

⁹ cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396.

propria “**prestazione**” ma dovevano, semplicemente, presentare una domanda grazie alla quale sarebbero stati ammessi in II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020. Ciò conferma, quindi, la sussistenza di un nesso di causa tra atto illegittimo ed evento dannoso. Il nesso causale, invero, sussiste quando tra condotta ed evento vi sia un rapporto di consequenzialità anche eventuale, di guisa che si devono comprendere nel risarcimento da fatto illecito quei danni mediati e indiretti che siano effetto possibile del fatto stesso, rientrando nella serie delle conseguenze cui esso da origine, in base al criterio della cosiddetta regolarità causale.¹⁰

La stessa qualità di titolari del **Diploma di Maturità Tecnica e Maturità Professionale** e ancora precari, dopo 15 anni dall'acquisizione di tale titolo, quindi, consente di ritenere come assolutamente plausibile l'ammissione dei ricorrenti in II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020 ove il MIUR avesse loro consentito di sfruttare tali diplomi.

E' ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “*il bando [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, l'Amministrazione e tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del partecipante che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale”¹¹.*

Parte ricorrente, quindi, come appare evidente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione in II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020, non essendo in dubbio, nella specie, questa “*sia in tutto o in parte possibile*” (art. 2058 c.c.). Non si rinviene, infatti, alcuna ragione per ritenere che l'ammissione in II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020 non sia possibile, considerato che più e più volte è stato proprio il M.I.U.R. a consentire di integrare le graduatorie.

Anche in tal caso si tratterebbe del più classico dei rimedi al danno procurato giacchè è proprio il M.I.U.R. che è stato causa di tale male non può che pagarne il prezzo riaprendo, ancora una volta la II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente.

Si tratta, peraltro, di una compensazione volta “all'irrimediabile perdita di chance in ragione

¹⁰ Cons. Stato V, 10.2.2004 n. 493; T.a.r. Calabria Catanzaro II, 19.7.2012 n. 771; T.a.r. Friuli Trieste I, 30.8.2006 n. 572.

¹¹ Cassazione, sez. Lavoro, del 19.04.2006 n. 9049.

dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima - deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”¹².

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI.

Per la richiesta danni ci si riporta integralmente alle richieste formulate nel ricorso di primo grado.

ISTANZA MISURA CAUTELARE

In merito al *fumus*, si rinvia a quanto su esposto certi che il ricorso verrà sicuramente accolto. Con riferimento al danno esso e da considerarsi in **re ipsa**. La concessione della misura cautelare, così dal prossimo anno scolastico 2017/2017, possono essere già individuati e partecipare dalle prossime chiamate dalla II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo ai ricorrenti che, per almeno un altro anno, dovrebbero sperare di ottenere la supplenza dalle G.I. e che, in mancanza di questa, rischierebbero addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia. Sul punto proprio codesto Ecc.mo Consiglio, in Adunanza Plenaria, ha motivato la concessione della misura cautelare in fattispecie identica.

In quel caso, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1/16, ha affermato che non vi sono ragioni per discostarsi *“dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE”*.

Codesto On.le T.A.R., in ipotesi analoga, ha consentito di accedere alla tutela monocratica (d.p. n. 4724/16 del 2 agosto 2016 e anche in sede di appello, Sez. VI, 30 marzo 2016, n. 1014).

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è affatto l'assunzione a tempo indeterminate, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto. A quel punto i ricorrenti concorreranno, sulla base del punteggio e dei titoli di cui sono in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti saranno sempre quelli e non uno di più.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente ammissione in II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, del Personale Docente, triennio 2017/2020, dei ricorrenti in possesso del diploma di Maturità Tecnica e Maturità Professionale, con le rispettive classi di concorso dei ricorrenti, con il conferimento degli incarichi a tempo determinato

¹² Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852.

e/o indeterminato spettanti sulla base del punteggio di cui saranno in possesso alla data di inserimento sin dalla fase cautelare, sin dal prossimo anno scolastico 2017/2018.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a, tanto da giustificare l'inserimento, in via provvisoria, degli istanti nella II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il Personale Docente, triennio 2017/2020, al fine di permettere loro di partecipare alle convocazioni per l'a.s. 2018/2019, per il conferimento di supplenze annuali, oppure con l'immissione in ruolo, come ha annunciato il Ministro Marco Busetti.

In proposito si confrontino i decreti monocratici della **sezione VI del Consiglio di Stato, nn. 3421, 3423, 3424 e 3426 del 30/7/2015** che hanno ritenuto sussistente il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile essendo, allora, in corso l'espletamento della fase C del c.d. piano straordinario di assunzione del personale docente ed educativo della Scuola Primaria e di quella dell'Infanzia di cui alla cit. legge 107/15: *"Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.; Considerato che l'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alle procedure di assunzione (scadenza prevista per il prossimo 14 agosto 2015) rende attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche; Ritenuto, infatti, che in mancanza della misura cautelare monocratica si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che gli stessi abbiano la possibilità di sottoporre l'istanza cautelare alla cognizione del collegio; Ritenuto, pertanto, che nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, occorre disporre in via provvisoria l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della presentazione della domanda relative alle procedure di assunzione; P.Q.M. accoglie l'istanza e per l'effetto dispone l'inserimento degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo (...)"*¹³.

oooOOOooo

Si osserva, infine, che il riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'inserimento in II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il Personale Docente, triennio 2017/2020, dovrebbe, essere, anche in questa fase cautelare, **"a pieno titolo"**, e cioè senza quelle limitazioni di sorta o preclusioni alla stipula di contratti a tempo determinato e/o indeterminato che la postilla **"riserva"** comporta; in caso contrario, verrebbero frustrate tutte quelle aspettative sottese alla proposizione della domanda cautelare e alla stessa istanza cautelare.

Per tali motivazioni, si insiste per l'accoglimento dell'istanza cautelare e, dunque, per l'inserimento, in via provvisoria, dei ricorrenti nelle **II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il**

¹³ (Cfr. Consiglio di Stato, decreti 3421, 3423, 3424 e 3426 del 2015)

Personale Docente, triennio 2017/2020, nelle rispettive classi di concorso, come citate in premessa.

Pertanto andava accolta la domanda cautelare formulata in primo grado e in tale sede si reitera in tali termini detta istanza.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ed elettivamente domiciliati, chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, reietta ogni contraria eccezione:

IN VIA CAUTELARE

SOSPENDERE l'efficacia dell'Ordinanza n. 07542/2018 del 12.12.2018, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III[^] bis, **NON NOTIFICATA**, con adozione dei provvedimenti cautelari opportuni, al fine di immettere con riserva i ricorrenti in via provvisoria, dei ricorrenti nella II[^] Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, triennio 2017/2020, per le rispettive Province, per le rispettive classi di concorso per le quali hanno fatto domanda in quanto **Insegnanti Tecnico Pratico** in possesso del **DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA E MATURITÀ PROFESSIONALE**, per i tutti fatti narrati in premessa, con il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato spettanti sulla base del punteggio di cui saranno in possesso alla data di inserimento sin dalla fase cautelare.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva dei ricorrenti.

NEL MERITO

ANNULLARE e/o RIFORMARE l'Ordinanza n. 07542/2018 del 12.12.2018, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III[^] bis, **NON NOTIFICATA**, per i motivi di ricorso e per **DISPORRE** dunque, l'**INSERIMENTO** dei ricorrenti nella II[^] Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, triennio 2017/2020, per le rispettive Province, per le rispettive classi di concorso per le quali hanno fatto domanda in quanto **Insegnanti Tecnico Pratico** in possesso del **DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA E MATURITÀ PROFESSIONALE**, per i tutti fatti narrati in premessa, con il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato spettanti sulla base del punteggio di cui saranno in possesso alla data di inserimento sin dalla fase cautelare.

ACCERTARE e DICHIARARE che il Diploma di Maturità Tecnica e di Maturità Professionale,

posseduto dai ricorrenti, venga riconosciuto come **TITOLO ABILITANTE**, per i tutti fatti narrati in premessa, **DISPONENDO**, pertanto, l'inserimento dei ricorrenti nella II^a Fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto, per il personale Docente, per il triennio 2017/2020, per i fatti narrati in premessa, con il conferimento degli incarichi a tempo determinato e/o indeterminato spettanti sulla base del punteggio di cui saranno in possesso alla data di inserimento sin dalla fase cautelare.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva dei ricorrenti.

CONDANNARE in via equitativa il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere, n. 70/A, al pagamento della somma, maggiore o minore che si ritenga di giustizia, pari ad **€ 10.000,00** per ogni anno di ammissione in II^a fascia delle Graduatorie di circolo e d'Istituto che è stato perso, per i fatti narrati in premessa.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva dei ricorrenti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi, in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI
--

1) Ordinanza Cautelare Appellata. 2) Ricorso di primo grado.
--

Con Ossequio

Bologna / Roma, 07.02.2019

Avv. Giuseppe Versace

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE EX ART. 41 C.P.A. PER RICORSO IN APPELLO DELL' ORDINANZA N. 07542/2018 EMESSA IN DATA 12.12.2018 DAL TAR PER IL LAZIO, SEZ. ROMA, SEZ. III^a BIS, RELATIVA AL RICORSO N. 12305/2018.
--

Il sottoscritto **Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C – FAX 051.4154705 – PEC: giuseppe.versace@pecstudio.it), che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'appello avverso l'Ordinanza n. 07542/2018 emessa in data 12.12.2018 dal TAR per il Lazio, Sez. Roma, Sez. III^a bis, relativa al ricorso n. 12305/2018,

PREMESSO CHE

Il numero dei controinteressati rende comunque difficile, se non impossibile, l'esecuzione delle notifiche individuali nei modi ordinari, tenuto conto anche delle difficoltà di individuazione delle residenze, ovvero domicili certi, dei suddetti, con conseguente incertezza sul buon esito della notifica.

Si rende pertanto necessario procedere alla notifica per pubblici proclami via web sul sito del MIUR.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato nella qualità di cui in premessa

FA ISTANZA

L'Ecc.ma Autorità adita Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a, la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR degli atti di causa.

Con Ossequio.

Bologna / Roma, 07.02.2019

Avv. Giuseppe Versace

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), difensore di ABATE VERONICA (C.F.: BTAVNC87E43L042A), come nominativamente indicati nel presente ricorso – ATTESTA - ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia è conforme all'originale che è stata notificata ai sopra citate controparti.

Bologna, 05.03.2019

Avv. Giuseppe Versace